



Regione Molise

IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI
SERVIZIO 9 - TUTELA AMBIENTALE

Spett.le SUAP
del Comune di SEPINO
serviziopoliziamunicipale@pec.comune.sepino.cb.it

Spett.le SUAP
del Comune di MONTENERO DI BISACCIA
suap.comunemontenerodibisaccia@legalmail.it

Spett.le SUAP
del Comune di ISERNIA
86170 – ISERNIA
protocollo@pec.provincia.isernia.it

Ai Sigg.ri SINDACI
dei Comuni della
REGIONE MOLISE
(a mezzo PEC)

p.c. Al Sig. Assessore all'Ambiente
Avv. Vittorino FACCIOLLA
S E D E

OGGETTO: D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. – art. 272, commi 1 e 2 – emissioni in atmosfera generate dagli impianti e dalle attività in deroga – comunicazioni.

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della delibera n. 499 del 28/10/2016 con la quale la Giunta Regionale, in qualità di autorità competente, ha adottato disposizioni in materia di emissioni in atmosfera generate dagli impianti e dalle attività in deroga ex art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm..

Si coglie l'occasione per rammentare che, i titolari delle attività individuate nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06, potranno inoltrare istanza di adesione alle autorizzazioni di carattere generale utilizzando uno dei seguenti percorsi procedurali:

1° caso occorre aderire all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera generate dalle attività in deroga ex art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e contestualmente acquisire altre autorizzazioni in materia ambientale:

gli interessati dovranno obbligatoriamente inoltrare, tramite il SUAP competente per territorio, istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA) alle Province competenti utilizzando il modello unificato adottato con il DPCM 8 maggio 2015 ed approvato con delibera di Giunta Regionale n.173 del 26/04/2016.

%



Regione Molise

IV DIPARTIMENTO
GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' E RISORSE NATURALI
SERVIZIO 9 - TUTELA AMBIENTALE

2° caso occorre aderire esclusivamente all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera generate dalle attività in deroga ex art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/06:

gli interessati potranno inoltrare istanza di AUA (come nel caso precedente) oppure inviare direttamente, tramite il SUAP competente per territorio, istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale presso il Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile a breve sul sito Internet della Regione Molise.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si porgono distinti saluti.

Il Direttore

Ing. Luigi Vecere

*Documento informatico sottoscritto con
firma digitale ex art. 24 D.Lgs n. 82/2005*

Protocollo Arrivo N. 16959/2016 del 17-11-2016
Copia Del Documento Firmato Digitalmente



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 28-10-2016

DELIBERAZIONE N. 499

**OGGETTO: OGGETTO: D.LGS N. 152/06 E SS.MM.II. – ART. 272, COMMI 1 E 2 –
EMISSIONI IN ATMOSFERA GENERATE DAGLI IMPIANTI E DALLE ATTIVITÀ IN
DEROGA – PROVVEDIMENTI.**

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno ventotto del mese di Ottobre dell'anno duemilasedici nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

VISTA la proposta di deliberazione n. 582 inoltrata dal SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - LUIGI VECERE, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al VICE PRESIDENTE FACCIOLLA VITTORINO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a Unanimità,

DELIBERA

1. di stabilire che, i gestori degli stabilimenti localizzati sul territorio regionale, in cui sono presenti una o più attività in deroga disciplinate dall'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., così individuate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo e riportate nell'allegato "A" (emissioni scarsamente rilevanti), dovranno espletare i seguenti adempimenti:
 - a. negli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività disciplinate dall'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., non vi è l'obbligo di effettuare agli organi competenti la comunicazione preventiva della data di messa in esercizio degli impianti o dell'avvio dell'attività, ovvero, in caso di dispositivi mobili, della data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo;
 - b. negli stabilimenti in cui sono contestualmente presenti impianti e attività disciplinate dall'art. 272, comma 1 del citato decreto legislativo ed impianti ed attività sottoposti e/o soggetti al regime autorizzatorio ex art. 269 (procedura ordinaria) e/o 272, comma 2 (autorizzazioni di carattere generale), vi è l'obbligo di comunicare, alla Regione Molise e all'ARPA Molise, con anticipo di almeno 45 (quarantacinque) giorni, la data di messa in esercizio degli impianti stessi o dell'avvio dell'attività, ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo;
2. di prendere atto delle autorizzazioni di carattere generale riportate nell'allegato I al regolamento approvato con il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
3. di stabilire che, sino all'adozione di specifica disciplina regionale, i gestori degli stabilimenti localizzati sul territorio regionale, in cui sono presenti esclusivamente una o più attività in deroga disciplinate dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., così individuate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo, dovranno aderire alle corrispondenti autorizzazioni di carattere generale riportate nell'allegato I al regolamento approvato con il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 ed individuate nell'allegato "B";
4. di adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione di carattere generale allegata sotto le lettere "C", corrispondente all'attività riportata alla lett.ra mm) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e riferita agli *"Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso"*;
5. di approvare, altresì, la disciplina riportata nell'allegato "D", nella quale sono individuate le procedure da adottare per l'adesione alle citate autorizzazioni di carattere generale;
6. di riservarsi, con successivi provvedimenti, di adottare le ulteriori autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., non contemplate tra quelle sopra richiamate;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Campobasso e Isernia, all'ARPA Molise, alla A.S.R.E.M., ai SUAP competenti per territorio e ai Comuni territorialmente competenti;
8. di demandare al Dirigente proponente tutti gli adempimenti necessari per dare avvio alle procedure di acquisizione delle adesioni alle autorizzazioni di carattere generale, compreso la predisposizione ed a approvazione della relativa modulistica nonché la pubblicazione della stessa sul sito web della struttura regionale;
9. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla direttiva regionale sui controlli interni;
10. di assoggettare, altresì, il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013, disponendo la pubblicazione integrale anche sul sito istituzionale della Regione Molise;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul BURM.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. – art. 272 commi 1 e 2 – emissioni in atmosfera generate dagli impianti e dalle attività in deroga – provvedimenti.

PREMESSO che:

- la parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- l'art. 268 lettera o) del citato decreto attribuisce alle Regioni la competenza per il rilascio delle autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto ed indicate nell'allegato "A" (emissioni scarsamente rilevanti); per tali attività l'autorità competente può, con proprio provvedimento generale, prevedere che i gestori comunichino alla stessa o ad altre autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio degli impianti o di avvio dell'attività;
- l'art. 272, comma 2 del citato decreto legislativo dispone, altresì, che l'autorità competente può adottare, per gli impianti e le attività in deroga di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta dello stesso decreto, apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- con l'emanazione del regolamento approvato con il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 sono state adottate gran parte delle autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività e agli impianti individuati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, a quelle elencate nell'allegato "B";
- l'art. 7, comma 2 del predetto decreto stabilisce che, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività sopra menzionate, nelle more dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale da parte delle autorità competenti, i gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al detto regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della pertinente disciplina regionale;

DATO ATTO che:

- con legge 22 luglio 2011 n. 16 la Regione Molise ha emanato le nuove disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e ha delegato la disciplina autorizzativa in capo alle Province;
- l'amministrazione regionale, con legge regionale 10 dicembre 2015 n. 18, ha provveduto al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province ai sensi della L. n. 56/2014, della L. n. 190/2015 nonché al riordino istituzionale ed organizzativo della Regione e del sistema Regione;
- con delibera n. 164 del 26/04/2016 la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, l'inquadramento del personale delle Province assegnato alle funzioni delegate presso la Regione Molise a partire dal 1° giugno 2016;
- le competenze in materia di emissioni in atmosfera, a suo tempo delegata alle Province per effetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 16/2011, sono state, di fatto, riallocate in capo alla Regione Molise;

RITENUTO di dover assumere, in qualità di autorità competente in materia di emissioni in atmosfera, i provvedimenti in merito al regime autorizzativo previsto per le attività in deroga ex art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, altresì, di dover adottare l'autorizzazione di carattere generale corrispondente all'attività riportata alla lett.ra mm) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e riferita agli *"Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso"*, non contemplata tra le autorizzazioni di carattere generale individuate nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013;

RITENUTO, inoltre, di dover approvare la disciplina recante le procedure da adottare per l'adesione alle citate autorizzazioni di carattere generale;

RITENUTO, infine, di dover demandare a successivi atti le adozioni delle ulteriori autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06, non contemplate tra quelle riportate nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di stabilire che, i gestori degli stabilimenti localizzati sul territorio regionale, in cui sono presenti una o più attività in deroga disciplinate dall'art. 272, comma 1 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., così individuate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo e riportate nell'allegato "A" (emissioni scarsamente rilevanti), dovranno espletare i seguenti adempimenti:
 - a. negli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività disciplinate dall'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., non vi è l'obbligo di effettuare agli organi competenti la comunicazione preventiva della data di messa in esercizio degli impianti o dell'avvio dell'attività, ovvero, in caso di dispositivi mobili, della data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo;
 - b. negli stabilimenti in cui sono contestualmente presenti impianti e attività disciplinate dall'art. 272, comma 1 del citato decreto legislativo ed impianti ed attività sottoposti e/o soggetti al regime autorizzatorio ex art. 269 (procedura ordinaria) e/o 272 comma 2 (autorizzazioni di carattere generale), vi è l'obbligo di comunicare, alla Regione Molise e all'ARPA Molise, con anticipo di almeno 45 (quarantacinque) giorni, la data di messa in esercizio degli impianti stessi o dell'avvio dell'attività, ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo;
2. di prendere atto delle autorizzazioni di carattere generale riportate nell'allegato I al regolamento approvato con il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
3. di stabilire che, sino all'adozione di specifica disciplina regionale, i gestori degli stabilimenti localizzati sul territorio regionale, in cui sono presenti esclusivamente una o più attività in deroga disciplinate dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., così individuate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del citato decreto legislativo, dovranno aderire alle corrispondenti autorizzazioni di carattere generale riportate nell'allegato I al regolamento approvato con il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 ed individuate nell'allegato "B";
4. di adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorizzazione di carattere generale allegata sotto le lettera "C", corrispondente all'attività riportata alla lett.ra mm) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e riferita agli *"Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso"*;
5. di approvare, altresì, la disciplina riportata nell'allegato "D", nella quale sono individuate le procedure da adottare per l'adesione alle citate autorizzazioni di carattere generale;
6. di riservarsi, con successivi provvedimenti, di adottare le ulteriori autorizzazioni di carattere generale riferite alle attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e

ss.mm.ii., non contemplate tra quelle sopra richiamate;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Province di Campobasso e Isernia, all'ARPA Molise, alla A.S.R.E.M., ai SUAP competenti per territorio e ai Comuni territorialmente competenti;
8. di demandare al Dirigente proponente tutti gli adempimenti necessari per dare avvio alle procedure di acquisizione delle adesioni alle autorizzazioni di carattere generale, compreso la predisposizione ed a approvazione della relativa modulistica nonché la pubblicazione della stessa sul sito web della struttura regionale;
9. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla direttiva regionale sui controlli interni;
10. di assoggettare, altresì, il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013, disponendo la pubblicazione integrale anche sul sito istituzionale della Regione Molise;
11. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul BURM.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
Il Direttore
LUIGI VECERE

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

**Allegato IV alla parte quinta
del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.**

Impianti e attività in deroga

*Impianti ed attività di cui all'articolo 272, comma 1
(emissioni scarsamente rilevanti)*

Elenco degli impianti e delle attività

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno.
- b) Laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Le seguenti lavorazioni tessili:
 - preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.

- j) Laboratori fotografici.
 - k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
 - l) Autolavaggi.
 - m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
 - n) Macchine per eliografia.
 - o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
 - p) Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi.
 - q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pellicerie.
 - r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
 - s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
 - t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
 - u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
 - v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
 - x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
 - y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
 - z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300

Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1.000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30.000
Altro pollame	Meno di 30.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

- aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate.

- ff)* Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW.
- gg)* Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.
- hh)* Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ii)* Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
- jj)* Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.
- kk)* Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
- kk-bis)* Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
- kk-ter)* Frantoi.

**Allegato IV alla parte quinta
del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.**

Impianti ed attività in deroga di cui all'articolo 272, comma 2

Elenco autorizzazioni di carattere generale
(Allegato I al D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013)

a)	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
b)	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
c)	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
d)	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
e)	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
f)	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
g)	Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
h)	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
i)	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
l)	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
m)	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
n)	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
o)	Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
p)	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
q)	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
r)	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
s)	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
t)	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
u)	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
v)	Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
z)	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
aa)	Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
bb)	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
cc)	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
dd)	Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
ee)	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

ff)	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
gg)	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
hh)	Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
ii)	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
oo)	Lavorazione meccanica dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 Kg/anno

**Impianti ed attività in deroga
di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.**

Parte II dell'allegato IV alla parte quinta

Autorizzazione di carattere generale

mm) - impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso

Gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso verranno di seguito denominate "MACCHINE LAVASECCO A CICLO CHIUSO".

A) REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI, PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO

- 1) Nelle macchine lavasecco a ciclo chiuso possono essere utilizzati solventi organici o solventi organici clorurati con l'esclusione delle sostanze di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 "Misure atutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" e s.m.i., e delle sostanze o preparati classificati ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 1977, n. 52 e s.m.i., come cangerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai quali sono state asegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
- 2) Sono esclusi dalla presente autorizzazione di carattere generale gli stabilimenti nei quali possono avvenire emissioni di sostanze cangerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (Tabella A1) o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (Tabella A2), come individuate nella parte II dell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 3) Le macchine lavasecco a ciclo chiuso dovranno lavorare secondo cicli di lavaggio che comprendono le seguenti fasi:
 - lavaggio
 - centrifugazione
 - asciugatura
 - deodorizzazione
 - distillazione e recupero solvente
- 4) Tutte la fasi dovranno essere svolte in una macchina ermetica la cui unica emissione di solvente nell'aria può avvenire al momento dell'apertura dell'oblò al termine del ciclo di lavaggio; tali emissioni possono essere reimmesse in ambiente di lavoro nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del d.lgs. 252/2006, le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro non sono soggette ad autorizzazione.
- 5) Le macchine lavasecco a ciclo chiuso dovranno essere dotate di un ciclo frigorifero in grado di fornire le frogorie necessarie per avere la massima condensazione del solvente (per il percloroetilene, temperature inferiori a -10° C), in modo da ridurre al minimo le emissioni di solvente.
- 6) Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato V alla parte qunta del d.lgs. 152/2006.
- 7) Le macchine lavasecco devono avere una emissione di solvente inferiore ai 20 g di solvente per ogni Kg di prodotto pulito e asciugato.
- 8) I generatori di calore a servizio dello stabilimento dovranno funzionare esclusivamente a metano, GPL, gasolio con potenzialità complessive, per ogni tipo di combustibile, contenute entro quelle previste dalla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non sono sottoposti ad autorizzazione.
- 9) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire le condizioni operative di cui ai punti 4) e 5) e il rispetto del limite di emissione indicato al punto 7).

- 10) Qualunque anomalia di funzionamento della macchina lavasecco a ciclo chiuso tale da non permettere il rispetto delle condizioni operative fissate, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
- 11) Il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché ulteriori rilevamenti periodici delle emissioni.
- 12) Al fine di dimostrare la conformità dell'impianto al valore limite di emissione ed elaborare annualmente il piano di gestione dei solventi, il gestore deve registrare per ciascuna macchina lavasecco installata:
- il quantitativo di solvente presente nella macchina all'inizio dell'anno solare considerato in Kg (A);
 - la data di carico o di reintegro e il quantitativo di solvente caricato o reintegrato, in Kg (B);
 - giornalmente il quantitativo di prodotto pulito e asciugato, in Kg (C), ovvero il numero di cicli di lavaggi effettuati e il carico/ciclo massimo della macchina in Kg.;
 - la data di smaltimento e il contenuto di solvente presente nei rifiuti smaltiti, in Kg (D);
 - il quantitativo di solvente presente nella macchina al termine dell'anno solare considerato, in Kg (E).
- 13) Annualmente il gestore deve elaborare il piano di gestione dei solventi verificando che la massa di solvente emesso per chilogramma di prodotto pulito o asciugato sia inferiore a 20g/Kg, ovvero che:

$$(A + \sum B - \sum D - E) / (\sum C) < 0,020$$

dove \sum sta per sommatoria di tutte le registrazioni di cui al punto 12) effettuate nell'anno solare considerato.

- 14) Il gestore deve conservare nella sede presso cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo copia, cartacea o digitale, della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire all'autorizzazione di carattere generale nonché copia delle registrazioni di cui al punto 12) e del piano di gestione dei solventi di cui al punto 13).
- 15) Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o modificati, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Regione Molise, al Comune e all'ARPA Molise, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o modificati). Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dalla Provincia sulla base di richiesta motivata. Nel caso di stabilimenti esistenti il gestore dovrà impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto e prescritto nella corrispondente autorizzazione di carattere generale.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI ADESIONE

- indicazione delle caratteristiche di ciascuna macchina lavasecco installata (volume del tamburo, tipo di solvente utilizzato, quantità annua massima di solvente utilizzato, quantità annua di prodotto pulito e asciugato) da riportare nel prospetto incluso nell'istanza di adesione;
- scheda di sicurezza del solvente utilizzato;
- planimetria generale dell'impianto, in scala adeguata, nella quale deve essere indicata la collocazione delle macchine utilizzate.

**PRESCRIZIONI GENERALI PER LE ATTIVITÀ IN DEROGA
DI CUI ALL'ART. 272 COMMI 1 e 2 DEL D. LGS. 152/06 e ss.mm.ii.**

A. CAMPO DI APPLICAZIONE

A1 Impianti ed attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1)

1. I gestori di stabilimenti in cui sono presente **"esclusivamente"** impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., devono rispettare i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti per tali tipologie dai piani e programmi o dalle normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4, qualora previsti. Gli stessi **non sono tenuti a comunicare all'autorità competente** la data di messa in esercizio degli impianti o di avvio dell'attività salvo nei casi previsti al successivo comma 2.
2. Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., ovvero, soggetta ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 2 dello stesso decreto, **la ditta deve darne comunicazione** utilizzando la modulistica predisposta dal servizio competente. Qualora la ditta sia già autorizzata ai sensi dell'art. 269 (procedura ordinaria), l'autorità competente aggiorna l'atto autorizzativo con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni, qualora esistenti.

A2 Impianti ed attività soggetti all'autorizzazione di carattere generale (art. 272 comma 2)

1. Le autorizzazioni di carattere generale riguardano esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituiscono ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione e all'esercizio di impianti/attività.
2. Possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale, così come riportate nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti **"esclusivamente"** gli impianti e/o le attività elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., utilizzando la modulistica predisposta dal servizio competente.
3. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco sopra citato, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco stesso.
4. I gestori degli impianti o delle attività di cui al predetto elenco, per le quali sono state adottate autorizzazioni di carattere generale, possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.
5. Le autorizzazioni di carattere generale non si applicano alle attività di *"Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg"*. Tali attività devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
6. Ai sensi dell'art. 272, comma 4 del D.Lgs. 152/06, le autorizzazioni generali non si applicano:
 - a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.;
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

7. Le autorizzazioni di carattere generale non si applicano alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del citato decreto legislativo.
8. Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., le lavorazioni meccaniche dei metalli (allegato IV parte I lett.ra a) e parte II lett.ra oo) alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), che non utilizzano olii emulsionabili e sviluppano polveri secche.
9. Se nello stesso stabilimento si insediano più attività elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm., la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per tutte le attività, utilizzando la modulistica predisposta dal servizio competente.
10. Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 2, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal servizio competente. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzativo dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni riportati nell'autorizzazione di carattere generale. L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.

B. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE E TEMPI DI ADEGUAMENTO

1. Le autorizzazioni di carattere generale hanno la validità di **anni 10 (dieci)** a partire dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Provinciale di presa d'atto e riguardano esclusivamente le emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. L'autorità competente provvede al loro rinnovo ogni 10 anni.
2. Le predette autorizzazioni si applicano a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo di **anni 10 (dieci)** successivi all'istanza di adesione stessa; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
3. Qualora il gestore dell'impianto richieda l'adesione all'autorizzazione di carattere generale avvalendosi dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la validità della stessa è di **anni 15 (quindici)**.

C. PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico - gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione di carattere generale.
2. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
3. L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.lgs. 152/06 e ss.mm..
4. L'autorità competente si avvale di ARPA Molise per la verifica del rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione di carattere generale.

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La ditta può procedere ad **installare o trasferire** l'impianto non prima di **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando la modulistica predisposta dal servizio competente. Trascorso tale periodo l'esercente, almeno **15 (quindici) giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione al Servizio competente della Regione Molise, al Comune competente e all'ARPA Molise. Il termine massimo per la messa a regime degli stessi è stabilito in **3 (tre) mesi** a partire dalla data di messa in esercizio. Qualora durante tale fase si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine sopra citato, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato tale necessità nonché il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intenderà concessa qualora la Regione Molise non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle relativa richiesta.

2. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo, l'esercente l'attività non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio. In tal caso l'esercente dovrà trasmettere al Servizio competente della Regione Molise, al Comune competente e all'ARPA Molise i referti analitici entro 90 (novanta) giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale.
3. L'istanza di adesione, da formulare attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal servizio competente, dovrà essere trasmessa al SUAP competente per territorio (per le piccole e medie imprese) per il successivo inoltro alla Regione Molise e agli altri Enti competenti. In caso di grandi imprese e/o Enti pubblici l'istanza dovrà essere prodotta direttamente alla Regione Molise.
4. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.
5. In caso di **modifica** dell'impianto o dell'attività, la ditta deve effettuare apposita domanda, attraverso la modulistica su richiamata, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica, allegando l'eventuale documentazione richiesta. La modifica non comporta variazioni alla durata dell'autorizzazione.
6. L'impresa è tenuta a conservare in stabilimento, a disposizione delle Autorità preposte al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Regione Molise per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate, preferibilmente in formato digitale (supporto CD) e le schede tecniche degli impianti d'abbattimento.

E. PRESCRIZIONI TECNICHE

L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche riportate nelle corrispondenti autorizzazioni di carattere generale.